

L'ASSEGNO DI DIVORZIO SI PUÒ ANCORA MIGLIORARE

di **Cesare Rimini**
e **Carlo Rimini**

La Commissione Giustizia della Camera approverà oggi il disegno di legge sulla riforma dell'assegno di divorzio. La discussione in Aula è già calendarizzata per la prossima settimana. Si prevedono quindi tempi rapidi per la votazione definitiva di un testo che dovrebbe avere una strada in discesa anche al Senato. Si tratta infatti di una riforma bipartisan: proponente e relatrice è l'on. Morani (Pd), ma il testo è sostenuto anche dal Governo. È una buona notizia, perché l'accordo è relativo ad una questione che riguarda la fa-

miglia e i rapporti di genere, temi sui quali nel nostro Parlamento le riforme hanno sempre avuto percorsi complicati da barriere ideologiche. Ma quali sono le novità introdotte dalla riforma? L'assegno riconosciuto al momento del divorzio a favore del coniuge più debole è stato oggetto negli ultimi anni di grande attenzione, non solo del legislatore, ma anche della giurisprudenza. Questo ripensamento era ormai indispensabile perché le regole sull'assegno — concepito nel 1970 come strumento per proiettare dopo il divorzio i vincoli di solidarietà e di assistenza che caratterizzano il matrimonio — sono rimaste per decenni immutate nonostante i pro-

fondi cambiamenti che hanno investito la famiglia. La giurisprudenza aveva assistito immobile a questo cambiamento continuando ad attribuire all'assegno di divorzio una natura assistenziale, come se i legami solidaristici che derivano dal matrimonio fossero indissolubili. Era un sistema che non piaceva al coniuge più forte (generalmente il marito) che non vede la ragione per continuare a prestare assistenza economica all'altro dopo la fine del matrimonio. Ma non piaceva neppure al coniuge più debole (generalmente la moglie) che, al momento del divorzio, non cerca affatto assistenza economica ma una giusta compensazione per le energie spese a favore della fa-

miglia durante il matrimonio. Nel 2018 la Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite, ha rivoluzionato la giurisprudenza consolidata nei decenni precedenti e ha chiarito che l'equità dei rapporti patrimoniali fra gli ex coniugi divorziati passa proprio attraverso il concetto di «compensazione». L'assegno di divorzio non è una rendita parassitaria, ma ha la finalità di compensare il coniuge debole per i sacrifici fatti a favore della famiglia e deve essere determinato in misura adeguata a questi sacrifici.

La riforma in discussione alla Camera si pone nel solco tracciato dalla Cassazione. Da questo punto di vista il Parlamento arriva tardi e non fa altro che confermare un risultato già acquisito. Nella prassi dei nostri tribunali, che hanno già recepito l'insegnamento della Cassazione, cambierà poco. C'è però un aspetto su cui il nuovo testo è certamente innovativo. La riforma prevede che il giudice possa sce-

gliere di riconoscere l'assegno divorzile solo per un tempo determinato. Se, al momento del divorzio, si prevede che l'ex coniuge più debole possa, dopo qualche tempo, reinserirsi nel mondo del lavoro e diventare autonomo, il giudice può prevedere che l'assegno duri solo il tempo necessario per consentire questo reinserimento. È una innovazione certamente positiva e da tempo attesa. Vi è invece un altro aspetto in relazione al quale il testo votato in Commissione Giustizia delude le attese degli operatori. Non è prevista la possibilità che il giudice possa imporre che la compensazione a favore del coniuge debole sia effettuata con una somma in un'unica soluzione invece che con un assegno mensile. Negli ordinamenti con i quali siamo abituati a confrontarci l'assegno mensile è ormai un'eccezione. La regola è invece costituita da un *clean break*, come dicono gli inglesi, da una *prestation compensatoire en capital*, co-

me dicono i francesi. Finito il matrimonio, anche i legami economici devono essere tagliati e non è opportuno mantenere in vita un assegno mensile. Un pagamento in un'unica soluzione è lo strumento migliore per consentire agli ex coniugi di andare ognuno per la propria strada. La riforma non attribuisce al giudice il potere di imporre questa soluzione, prevedendo che l'assegno mensile sia l'unico strumento di cui può disporre il tribunale. Si lascia così la legge italiana in una condizione di arretratezza rispetto agli ordinamenti che da più tempo del nostro si sono attrezzati per gestire il problema della compensazione dopo il divorzio degli squilibri che la vita matrimoniale ha prodotto. L'Aula della Camera è ancora in tempo per correggere il testo e rendere finalmente il nostro sistema moderno: basta un emendamento di poche righe. Altrimenti questa sarà una mezza riforma.